

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

**ORDINANZA N. 12**

- VISTA l'Ordinanza n. 15 in data 7.06.1999, con la quale, in attesa della ultimazione dei lavori di costruzione delle nuove opere nel Porto Mediceo, i piazzali retrostanti la banchina del 1° lotto della Sponda Est Darsena Toscana, per una ampiezza di 28 m dal ciglio banchina, sono stati temporaneamente riservati ad area operativa per navi da crociera, in attesa della definitiva destinazione d'uso;
- VISTA la comunicazione del Presidente dell'Autorità Portuale n. 3362 in data 11 aprile 2001, con la quale è stata confermata anche per la stagione crocieristica 2001 la previsione di utilizzazione dei suddetti piazzali quale area operativa per navi da crociera;
- CONSIDERATO che con verbale in data 5 aprile 2001 il Genio Civile OO.MM. ha provveduto a consegnare all'Autorità Portuale la nuova banchina e relativi piazzali del 2° lotto della Sponda Est Darsena Toscana, compresi tra le progressive 302 e 610;
- RITENUTA la necessità di temporaneamente disciplinare anche l'utilizzazione dei piazzali in corrispondenza della nuova banchina del 2° lotto della Sponda Est della Darsena Toscana, in attesa della definizione della loro destinazione d'uso;
- VISTO l'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 84/94 e l'art. 1174 del Codice della Navigazione;

**ORDINA**

Art. 1) Ad integrazione delle disposizioni emanate con l'Ordinanza n. 15 del 7 giugno 1999, con effetto dal 1° giugno 2001:

a) ad esclusione dell'espletamento dei servizi di assistenza alle navi da crociera, è disposto il divieto di depositare qualunque tipo di materiale, nonché la sosta di qualsiasi tipo di veicolo, nei piazzali in corrispondenza della banchina del 1° e 2° lotto della Sponda Est Darsena Toscana, per un'ampiezza di 28 m dal ciglio banchina, senza specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorità Portuale;

b) per tutto il periodo di permanenza di navi da crociera agli ormeggi della banchina del 1° lotto della Sponda Est Darsena Toscana, sulla stessa banchina è disposto il divieto di transito di qualunque veicolo commerciale, ad esclusione dei mezzi necessari per le operazioni di assistenza alle navi da crociera e per i servizi di navetta ai passeggeri.

Art. 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

  
IL PRESIDENTE  
(Rag. Nereo MARCUCCI)

Livorno, li

30/5/2001